



TRIBUNALE DI BELLUNO

Il Giudice

vista l'istanza del professionista delegato;

considerato che dall'ordinanza di vendita del 14.11.2023 risulta chiaro che la vendita è regolata ai sensi dell'art. 571 c.p.c., tenuto conto che, in forza dell'art. 569 c.p.c., può essere disposta la vendita ex art. 576 c.p.c. solo quando il giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'art. 568 c.p.c.;

considerato, pure, che nell'ordinanza di vendita del 14.11.2023 è espressamente previsto l'acconto per il professionista delegato nominato che, all'evidenza, vale anche per il delegato nominato in sostituzione;

considerato, inoltre, che la mancata previsione della vendita asincrona nell'ordinanza di vendita ne esclude la possibilità, essendo state previste la sola vendita sincrona mista o sincrona telematica pura, rimettendo la scelta fra queste ultime due al professionista delegato;

autorizza

il professionista delegato all'apertura delle buste contenenti le of-

ferte, che devono comunque essere ricevute nel suo studio, presso

il Tribunale ove è autorizzato a tenere anche l'udienza di vendita.

Si comunichi.

Belluno, 7.2.2024

IL GIUDICE

dott.ssa Gersa Gerbi